



# CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

## IL SINDACO

Ord.n. 18 del 07.05.2015

**Oggetto: Occupazione suolo pubblico. Applicazione art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94**

### IL SINDACO

#### Premesso che

- è intendimento di questa Amministrazione garantire la massima fruizione degli spazi pubblici attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico, in special modo quello artistico, storico, monumentale ed ambientale, quale testimonianza della storia cittadina che coinvolge il sentimento d'identità della comunità;
- il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte dei titolari di esercizi commerciali, oggetto di persistenti segnalazioni da parte dei cittadini e di rilevante attività sanzionatoria da parte degli organi di controllo e vigilanza, necessita di un indirizzo valutativo generale dell'equilibrio tra l'interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da una parte, e l'interesse pubblico di tutela del patrimonio e del decoro urbano, dall'altra;
- occorre contrastare e perseguire tale fenomeno con azioni rivolte al rispetto ed alle esigenze del patrimonio pubblico nonché alla piena fruibilità dello stesso;
- per la tutela ed il perseguimento di tale obiettivo si deve ricorrere a disposizioni normative che, in tali casi, trovano adeguata applicazione, quali l'art.20 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni e l'art.3 comma 16 della Legge 15/07/2009 n.94;

#### Dato atto che

- alla violazione dell'art.20 del Codice della Strada ed in riferimento all'art.3, comma 16, della Legge 94/2009, consegue, oltre che il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell'opera abusiva e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzie e, comunque, per un periodo minimo di cinque giorni;
- la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale si rivela quale misura accessoria alla violazione dell'art.20 del Codice della Strada, che già prevede l'obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrando nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale e dei competenti uffici;
- questa Autorità intende avvalersi del potere previsto dall'art.3, comma 16, della Legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio comunale;
- tale potere è supportato dalla sentenza della Corte Costituzionale 7/4/2011 n.115, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della norma collegata all'art.54, comma 4, del D.Lgs.267/00 nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare "ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione" senza la predeterminazione di contenuto e modalità, con conseguente

violazione del principio di legalità sostanziale. Nel caso delle “ordinanze sindacali di straordinaria amministrazione”, invece, l’urgenza del provvedere giustifica la deroga al suddetto principio di legalità; ne consegue che è conforme alla Costituzione la previsione normativa attributiva di un potere sindacale ordinario che contenga sia il fine pubblico da raggiungere sia il contenuto e la modalità di esercizio del potere;

- il Consiglio di Stato ha confermato, di recente, con le sentenze n.01611/2015 e n.01622/2015, la legittimità dell’applicazione dell’art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94 nel caso di svolgimento delle attività commerciali in maniera non conforme alle regole che disciplinano l’uso del territorio cittadino.

#### Visti

l’art.20 del D.Lgs.30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

l’art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94;

il Regolamento Comunale in materia di occupazione suolo pubblico, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n.69/2012;

il D.Lgs.267/2000;

### ORDINA

**Che** i Dirigenti dei competenti Uffici Comunali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva, effettuata ai fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio comunale, applichino le disposizioni previste all’art.20 del Codice della Strada ed all’art.3, comma 16, della Legge 94/2009 e adottino i provvedimenti consequenziali;

**che** il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale sia immediatamente esecutivo;


**che** nel caso di recidiva, quando il trasgressore è sanzionato per due volte nell’arco dell’anno solare, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni, maggiorate progressivamente, non sia concessa, per i due anni successivi alla data di accertamento della seconda violazione, alcuna autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

**che** per le occupazioni di suolo pubblico, effettuate per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio comunale, eccedenti lo spazio autorizzato o, comunque, difformi dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, trovino applicazione le sanzioni previste nel vigente Regolamento Comunale Suolo Pubblico, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.69/2012.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di esecutività.

Dal Palazzo Municipale 04.05.2015

*fw*



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà

*g.f.*